



PROVINCIA DI VITERBO

Assessorato Ambiente

Servizio Energia

Ufficio Verifica Impianti Termici



EMAS

*Gestione Ambientale Verificata
N. Registro I - 000106*

Deliberazione della Giunta Provinciale n°376 del 19 dicembre 2007

**Procedure per l'esercizio, il controllo e la
manutenzione, l'ispezione/verifica degli
impianti termici della Provincia di Viterbo.**

***Recepimento Decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 e successive modifiche ed integrazione.***

INDICE

1 PREMESSA	3
2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3 OBIETTIVI.....	4
4 AMBITO DI APPLICAZIONE	5
5 DEFINIZIONI.....	5
6 ATTIVITÀ DI ISPEZIONE/VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI	9
7 ISPETTORI/VERIFICATORI.....	12
8 CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.....	13
9 TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI	15
10 DOCUMENTAZIONE IMPIANTI TERMICI.....	19
11 REQUISITI E ADEMPIMENTI DEL MANUTENTORE	22
12 RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE.....	23
13 ATTIVITÀ SANZIONATORIA	25
14 CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI.....	26
15 RELAZIONE BIENNALE SUI CONTROLLI DEGLI IMPIANTI TERMICI.....	27
16 DISPOSIZIONI FINALI.....	27
17 ATTIVITA' DI PROMOZIONE	28
18 ALLEGATI.....	28

1 PREMESSA

Obiettivo della Legge 10/91 con i suoi decreti attuativi e della Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità.

Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'8 ottobre 2005 s.m.i, recepisce la suddetta Direttiva Europea fornendo, tra le altre, le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione.

Il presente documento tenendo conto della normativa statale, in attesa di regolamenti emanati dalla Regione Lazio si pone l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione/verifica manutenzione ed esercizio degli impianti termici del territorio di competenza di questa Provincia (tutti i comuni della provincia ad esclusione del Comune di Viterbo). Poiché sia la normativa nazionale che quella regionale è in via di definizione, saranno emanati successivi provvedimenti ad integrazione o modifica del presente documento.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa nazionale e regionale in vigore cui si fa riferimento nel presente documento è la seguente:

- Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile”.
- Legge 5 marzo 1990 n. 46 “Norme sulla sicurezza degli impianti”.
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
- DPR 6 dicembre 1991 n. 447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”.
- DPR 26 agosto 1993 n. 412 s.m.i. “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112. “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”.
- DPR 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici”.

- Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “Rendimento energetico in edilizia”.
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i. “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
- Delibera di Giunta Regionale 7 Gennaio 2005 n. 13 “Approvazione dell’atto di indirizzo e di coordinamento sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici nella Regione Lazio da parte degli enti locali competenti (D.P.R. 412/93, modificato ed integrato dal D.P.R. 551/99) e revoca della DGR 1517 del 14 marzo 1995”.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

3 OBIETTIVI

Le presenti procedure si pongono l’obiettivo di definire indirizzi e procedure, della Provincia di Viterbo, per le attività di accertamento e di ispezione/verifica degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici.

Il presente documento disciplina i seguenti temi:

- attività di ispezione/verifica, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati per perseguire gli obiettivi di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs 192/2005 s.m.i.
- requisiti degli ispettori/verificatori;
- disciplina delle procedure di invio del rapporto di controllo tecnico (allegati “G” e/o “F” al presente documento) attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell’ impianto termico;
- responsabilità in relazione all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici;
- definizione di controllo e manutenzione degli impianti termici;
- documentazione identificativa dell’impianto termico e comunicazione alla Provincia di Viterbo;
- attività sanzionatoria;
- relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici da parte della Provincia di Viterbo.

Le presenti procedure disciplinano inoltre le attività di ispezione/verifica anche in relazione ai requisiti minimi di sicurezza degli impianti di competenza di altri soggetti pubblici. Tale attività non ha la finalità di sostituire le competenze di detti organismi ma solo quella di fornire un servizio in più al cittadino in relazione alla sicurezza sugli impianti.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici presenti nel territorio provinciale di competenza (Comuni al di sotto dei 40.000 abitanti).

A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, nel D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i. (riportata al successivo punto 5 lettera K) si precisa che non sono considerati impianti termici gli:

- Impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24-3-1998, Prot N. 206312)

Le attività ispettive sulle suddette tipologie di impianti saranno regolate con provvedimenti successivi.

5 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si intende:

- a) per **“accertamento”** l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;
- b) per **“climatizzazione invernale”**, l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- c) per **“conduzione”** il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort;
- d) per **“controlli sugli edifici o sugli impianti”** le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- e) per **“dichiarazione di avvenuta manutenzione”** la trasmissione alla Provincia di Viterbo del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati “G” e “F”, con il relativo Versamento o Bollino Verde;
- f) per **“edificio”** un sistema abitato costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli

impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

- g) per **“edificio di nuova costruzione”** un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo;
- h) per **“esercizio e manutenzione di un impianto termico”**, il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- i) per **“generatore di calore”** o **“caldaia”** il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- j) per **“impianto termico”** un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti (qualunque sia il combustibile impiegato) con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è uguale o maggiore a 15 kW ;
- k) per **“impianto termico individuale”** un impianto termico destinato alla climatizzazione di una singola unità immobiliare la cui potenza sia inferiore a 35 kW; sono assoggettati agli impianti termici individuali anche impianti asserviti a più unità immobiliari, purché siano costituiti da un singolo generatore la cui potenza sia inferiore a 35 kW;
- l) per **“impianto termico di nuova installazione”** un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
- m) per **“ispettore/verificatore”** il soggetto incaricato dalla Provincia di Viterbo preposto competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può essere parte di un organismo

- esterno con cui la Provincia di Viterbo stipula un'apposita convenzione;
- n) per **“ispezione/verifica sugli impianti termici”** il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati (ispettori/verificatori) incaricati dalla Provincia di Viterbo, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici. Le attività di ispezione/verifica comprendono integralmente quelle di “verifica” previste dal D.P.R. 412/93 e s.m.i. e comprendono le verifiche minime sulla sicurezza degli impianti, anche se di competenza di altri organismi pubblici con le modalità di seguito specificate;
 - o) per **“manutenzione ordinaria dell'impianto termico”** le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
 - p) per **“manutenzione straordinaria dell'impianto termico”** gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
 - q) per **“occupante”** chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;
 - r) per **“organismo esterno competente”** l'organismo eventualmente incaricato dalla Provincia di Viterbo ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti;
 - s) per **“periodo di riscaldamento”** il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 s.m.i.
 - t) per **“potenza termica al focolare”** di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
 - u) per **“potenza termica convenzionale”** di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
 - v) per **“potenza termica utile”** di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
 - w) per **“produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari”** la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico;
 - x) per **“proprietario dell'impianto termico”**, chi è proprietario, in tutto o in parte,

dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla presente procedura sono da intendersi riferiti agli Amministratori;

- y) per "**rendimento di combustione**" o "**rendimento termico convenzionale**" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- z) per "**rendimento termico utile**" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- aa) per "**responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico**" il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste;
- bb) per **ristrutturazione di un impianto termico** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
- cc) per "**sostituzione di un generatore di calore**" la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore al 10% della potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
- dd) per "**stagione termica**" il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l'inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell'anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale;
- ee) per "**superficie utile**" è la superficie netta calpestabile di un edificio.
- ff) per "**temperatura dell'aria in un ambiente**", la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all'atto dell'effettuazione delle misura;
- gg) per "**terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico**" la

persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;

hh) per "**valori nominali delle potenze e dei rendimenti**" i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo. Tale valore nominale sarà l'unico riferimento per la classificazione degli impianti.

6 ATTIVITÀ DI ISPEZIONE/VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

6.1 Modalità di comunicazione delle ispezioni/verifiche

La comunicazione dell'Ispezione/verifica avverrà con la seguente modalità:

- a) Al Responsabile dell'impianto e al terzo responsabile (qualora nominato) sarà inviata una comunicazione a mezzo lettera ordinaria nella quale sono riportante: i dati dell'impianto, la data e l'ora dell'appuntamento e i nomi degli Ispettori incaricati. La comunicazione conterrà inoltre informazioni di carattere generale sui criteri di pagamento (ove previsto) e sugli aspetti regolamentari del servizio di Ispezione/verifica;
- b) Il Responsabile dell'impianto (o terzo responsabile se nominato), qualora fosse impossibilitato per il giorno dell' ispezione/verifica nel giorno indicato dalla Provincia, potrà contattare l'Ufficio Energia – Servizio Verifica Impianti Termici (esclusivamente per telefono) entro i 5 giorni antecedenti la data stabilita e richiedere un nuovo appuntamento;
- c) Per gli impianti di potenzialità uguale o superiore a 35 kW, qualora non sia stato nominato un terzo responsabile, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dovrà assicurare la presenza di un tecnico abilitato alla conduzione dell'impianto stesso.
- d) Nel caso di rifiuto da parte del Responsabile dell'impianto all'effettuazione dell'ispezione/verifica, la Provincia, provvederà a fissare unilateralmente la data e l'ora di una nuova ispezione/verifica, dandone comunicazione al Responsabile dell'impianto o al manutentore/terzo responsabile, se nominato, a mezzo raccomandata A/R. In caso di reiterato rifiuto, la Provincia procederà con la richiesta di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16 comma 6 Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164, fatte salve altre azioni previste dalla legge.

6.2 Modalità di ispezione/verifica

L'ispettore/verificatore deve accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle prove di combustione e la compilazione dei documenti di ispezione/verifica. I risultati dell'ispezione/verifica devono essere registrati negli spazi dei libretti di impianto o di centrale, conformi al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 n. 60, ed in particolare al punto 10 del libretto di centrale e seconda parte del punto 8 del libretto di impianto completi di timbro e firma dell'Ispettore/verificatore.

Quale standard per l'intero territorio provinciale di competenza si adotta il "Rapporto di ispezione/verifica" riportato in allegato A (corredato del manuale di compilazione) sia per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW che di potenza termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW. Tale modello potrà essere modificato in base alle necessità future con semplice atto dirigenziale.

Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati e nel caso di sostituzione di generatori di calore, non sono soggetti, di norma salvo casi particolari, a ispezione/verifica nelle due stagioni termiche successive alla data della prima accensione da parte dell'installatore, purché sia stata presentata o trasmessa, entro trenta giorni dalla suddetta data, la "scheda identificativa dell'impianto" prevista dal D.P.R. 551/99 corredata dalla prova di combustione all'attivazione dell'impianto e del Bollino Verde.

Le schede identificative dell'impianto da adottare (allegati "B" e "C") devono essere conformi a quelle allegate ai libretti di impianto e di centrale di cui al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003 e riportate nel presente documento con alcune integrazioni ritenute utili ai fini della successiva fase di certificazione energetica e di censimento nel catasto impianti termici.

- Allegato B per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW
- Allegato C per quelli di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW.

6.3 Ispezioni annue programmate

La Provincia di Viterbo provvede all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione (allegati "G" e "F" al presente documento) pervenuti.

Nel corso dell'anno solare successivo a quello di presentazione, saranno effettuate ispezioni biennali al fine di riscontrare la rispondenza alle norme di legge e alla veridicità delle dichiarazioni trasmesse, almeno sul 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza relativamente agli impianti di potenzialità al focolare inferiore a 35 kW.

Per gli impianti di potenzialità superiore la verifica sarà effettuata su circa il 50 % degli impianti

presenti nel territorio di competenza.

Le attività ispettive dovranno privilegiare:

- impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione;
- impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- impianti più vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido;

Con cadenza biennale la Provincia invierà una relazione con i risultati della campagna alla Regione Lazio.

6.4 Rapporto di ispezione/verifica

L'adozione del Rapporto di ispezione/verifica di cui all'allegato "A" della presente procedura permette di standardizzare le procedure di ispezione/verifica e permette l'acquisizione e l'annotazione di tutti gli elementi e le informazioni minime di base.

Al termine dell'ispezione/verifica dell'impianto termico, l'Ispettore incaricato dalla Provincia di Viterbo redige, in triplice copia, un rapporto di prova conforme al modello riportato nell'allegato A della presente procedura, per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW. Una copia del rapporto di prova è trattenuta dall'ispettore, una dal responsabile di impianto, che provvede ad allegarla al libretto di impianto o di centrale, mentre la terza copia deve essere trasmessa alla Provincia di Viterbo che ha disposto l'ispezione/verifica.

Il rapporto di prova sarà firmato dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto o, in sua assenza, dalla persona da lui incaricata. Nel caso in cui il responsabile dell'esercizio e della manutenzione si rifiuti di firmare detto rapporto, questo sarà successivamente trasmesso per raccomandata A.R..

La Provincia di Viterbo nell'ambito della realizzazione del catasto provinciale degli impianti termici prevede che le procedure di cui sopra vengano espletate mediante l'ausilio di sistemi informatizzati che permettano il trasferimento delle informazioni per via telematica.

6.5 Esito dell'ispezione/verifica

Qualora a seguito dell'ispezione/verifica siano accertate irregolarità, queste saranno segnalate sul rapporto di ispezione/verifica.

Qualora le irregolarità riguardino l'ambito tecnico amministrativo (mancanza documentazione, rendimento fuori norma, manutenzione non effettuata, ecc.) che non investono la sicurezza delle persone e/o animali e/o cose, il responsabile dell'impianto dovrà provvedere alla rimozione delle irregolarità riscontrate entro il periodo di tempo che sarà indicato sul rapporto stesso.

Qualora le irregolarità riguardino norme tecniche relative alla sicurezza per cui il funzionamento

dell'apparecchio può compromettere la sicurezza delle persone e/o animali e/o cose, la Provincia darà comunicazione al Sindaco ed agli Enti competenti (Comune per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW; Comune, ASL e VV.FF. ISPESL per gli impianti di potenza al focolare uguale o maggiore a 35 kW) per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità; inoltre, in caso si tratti di impianto alimentato a gas di rete, la Provincia informerà l'azienda distributrice di combustibile per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16 comma 6 Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164.

Nei casi di particolare gravità potrà anche essere disposto il divieto di uso dell'impianto.

7 ISPETTORI/VERIFICATORI

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 art 9 comma2 prescrive che le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli Enti Locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione ivi compresi gli impianti termici.

Per effettuare tali controlli la Provincia di Viterbo si avvale della figura dell'“Ispettore/verificatore di Impianti Termici”.

Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.

7.1 Requisiti Minimi Obbligatorii

L'attività ispettiva è affidata dalla Provincia di Viterbo, a personale esperto che sia in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 46/90:

- **laurea in materia tecnica specifica** conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- oppure **diploma di scuola secondaria superiore** conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

7.1 Accertamento dell'idoneità tecnica

Al fine di avere un unico standard di valutazione della preparazione tecnica degli ispettori che operano sul territorio Provinciale la Provincia di Viterbo si avvale, come previsto dal comma 19 dell'art 11 del **D.P.R. 26.08.1993 n. 412** così come modificato dal **D.P.R. 21.12.1999 n. 551**, dell'ENEA per l'esame dell'accertamento di idoneità tecnica degli Ispettori che operano sul

territorio.

Il personale incaricato dell'effettuazione delle ispezioni dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- Soggetti in possesso dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato da **ENEA**.
- Esperienza certificata di Ispettore/verificatore per conto di Enti preposti ai controlli come previsto dalla **D.G.R. 07.01.2005 n. 13**.

7.2 Incompatibilità

Le incompatibilità delle figure collegate agli impianti termici e la figura dell'Ispettore sono regolate dall'allegato "I" al DPR 412/93 s.m.i.. Preso atto delle diverse interpretazioni, si ritiene necessario definire quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dall'Allegato "I", punti 1 e 2, la Provincia di Viterbo stabilisce una incompatibilità territoriale tra il ruolo di Ispettore/Verificatore e quello di manutentore/installatore, circoscritta al/i Comune/i dove viene svolta l'attività di impresa ed ai Comuni confinanti, prescrivendo altresì che non possano ricoprire il ruolo degli Ispettori/Verificatori i soggetti che nei due anni precedenti alla campagna di ispezione/verifica hanno svolto l'attività di manutenzione/installazione nei suddetti Comuni.

Per le altre figure indicate al punto 1 (uno) del citato allegato "I", la Provincia di Viterbo stabilisce che l'incompatibilità insorge solo se riferita agli impianti oggetto di ispezione/verifica, in relazione all'intera durata di vita degli stessi o fino alla eventuale loro ristrutturazione che comporta la trasmissione di una nuova scheda identificativa di impianto.

8 CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Le modalità del controllo e della eventuale manutenzione sugli impianti termici sono disciplinati dal DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/99, dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 comma 1 Allegato "L" e s.m.i. che prescrivono dette operazioni secondo i seguenti criteri:

- Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;
- Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
- Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli

apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo;

- Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

I controlli di efficienza energetica di cui agli allegati "G" e "F" al presente documento, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui ai commi precedenti, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le cadenze di cui a seguito:

- ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
- annuale per gli impianti termici alimentati a combustibile solido e liquido se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
- annualmente per tutti gli altri impianti termici di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW alimentati con combustibili gassosi, liquidi, solidi.

Per generatori di calore di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

La suddetta frequenza, infatti, è da ritenersi la minima sufficiente ai fini di garantire un adeguato controllo sul risparmio energetico; rimangono fatte salve indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell'impianto o dal costruttore dei componenti.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme all'allegato "G", per gli impianti con potenza nominale al focolare minore di 35 kW e all'allegato "F", per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW al presente documento. Gli allegati "G" e "F" al presente documento sono dei rapporti di controllo tecnico che contengono le informazioni minime richieste. Nel caso lo ritengano necessario o utile alla loro attività, gli operatori demandati alla loro compilazione possono inserire informazioni e dati ulteriori che non vadano ad escludere o sostituire quanto riportato negli allegati "G" e "F" al presente documento.

In entrambi i casi l'originale del rapporto deve essere conservato insieme a tutta la documentazione

di corredo all'impianto a cura del responsabile dell'impianto..

9 TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI

La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al punto 5“definizioni”, lettera “e” è **obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza della provincia di Viterbo** ed ha validità:

- **Biennale** per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
- **Annuale** per gli impianti termici alimentati a combustibile solido e liquido se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW
- **Annuale** per tutti gli altri impianti termici di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW alimentati con combustibili gassosi , liquidi, solidi.

9.1 Modalità e termini di presentazione per gli impianti inferiori ai 35 kW

La presentazione all'Ente del rapporto di controllo e avvenuta manutenzione deve avvenire entro 60 giorni dalla data del controllo.

La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente dai manutentori su supporto informatico (SOGEMAIT) e cartaceo conforme al rapporto di controllo e avvenuta manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato “G” del presente documento e corredata dal Bollino Verde.

Ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in merito alla mancata trasmissione del rapporto di controllo si ricorda che la responsabilità ricade sul “responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto” così come definito nelle premesse. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto dimostri di aver fatto eseguire correttamente il controllo, tramite presentazione del rapporto di controllo con l'apposizione del Bollino Verde, la responsabilità e le eventuali sanzioni saranno poste a carico del manutentore.

9.2 Costi e validità del “Bollino Verde” per gli impianti inferiori ai 35 kW

Il costo del Bollino Verde per gli impianti con potenza al focolare:

- | | | | |
|---|---|---------|----------|
| • inferiore a 35 kW alimentati a combustibile gassoso | : | € 14,00 | biennale |
| • inferiori \leq 35 kW alimentati a combustibile solido e liquido | | € 7,00 | annuale |

Le presenti tariffe potranno essere modificate, previa presentazione di opportuni documenti giustificativi, con atto della Giunta Provinciale.

RIEPILOGO DELLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE			
Invio dell'allegato G all'Ente incaricato da parte del manutentore dell'impianto.	Potenza al focolare ≤ 35 kW. Annuale per impianti alimentati a combustibile solido e liquido.	L' allegato G sarà convalidato dall' "Bollino Verde".	Costo Bollino Verde € 7,00 validità annuale.
Invio dell'allegato G all'Ente incaricato da parte del manutentore dell'impianto.	Potenza al focolare ≤ 35 kW. Biennale per impianti a combustibile gassoso.	L' allegato G sarà convalidato dall' "Bollino Verde".	Costo Bollino Verde € 14,00 validità biennale.

9.3 Modalità e termini di presentazione per gli impianti superiori o uguali ai 35 Kw

La presentazione all'Ente del rapporto di controllo e avvenuta manutenzione deve avvenire entro 60 giorni dalla data del controllo.

La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente dai manutentori/tersi responsabili su supporto informatico (SOGEMAIT) e cartaceo conforme al rapporto di controllo e avvenuta manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato "F" del presente documento e corredata dal Bollino Verde.

9.4 Costi e validità del "Bollino Verde" per gli impianti superiori o uguali ai 35 kW

Il costo del Bollino Verde per gli impianti con potenza al focolare:

- superiore 35 kW e inferiore a 50 kW e pari a € 80,00 annuale
- superiore 50 kW e inferiore a 116,3 kW e pari a € 120,00 annuale
- superiore 116,4 kW e inferiore a 350 kW e pari a € 160,00 annuale
- superiore 350 e pari a € 200,00 annuale
- per ogni generatore aggiuntivo € 80,00 annuale

Le presenti tariffe potranno essere modificate, previa presentazione di opportuni documenti giustificativi, con atto della Giunta Provinciale.

RIEPILOGO DELLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE		
Invio dell'allegato F all'Ente incaricato da parte del responsabile di impianto (amministratore, terzo responsabile, ecc..)	Potenza al focolare ≥ 35 kW. Annuale per tutti gli impianti alimentati a combustibile solido, liquido e gassoso.	L' allegato F sarà convalidato dall' "Bollino Verde" per l'importo corrispondente alla potenzialità dell'impianto

9.5 Costo dell'attività ispettiva per gli impianti non auto dichiarati

Per gli impianti termici cui non sia pervenuta nessuna dichiarazione nell'anno solare precedente alla verifica i costi delle ispezioni sono così stabilite:

COSTI DELLE ISPEZIONI	
Impianti termici con Potenza al focolare inferiore a 35 kW	€ 200,00
Impianti termici con Potenza al focolare superiore 35 kW e inferiore a 50 kW	€ 250,00

Impianti termici con Potenza al focolare superiore 50 kW e inferiore a 116,3 kW	€ 300,00
Impianti termici con Potenza al focolare superiore 116,4 kW e inferiore a 350 kW	€ 350,00
Impianti termici con Potenza al focolare superiore 350	€ 400,00
Impianti termici con Potenza al focolare superiore 350 per ogni generatore aggiuntivo	€ 100,00

La mancata presentazione delle dichiarazioni convalidate dal Bollino sarà inoltre oggetto di sanzione pari ad €. 80,00 per gli impianti di potenzialità al focolare minore di 35 kW ed €. 150,00 per tutti gli altri. Al fine di monitorare il catasto degli impianti termici presenti sul territorio provinciale di competenza saranno richiesti, con cadenza almeno triennale, i tabulati ai fornitori di combustibile secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

I costi saranno aggiornati con periodicità biennale sulla base della variazione degli indici ISTAT.

9.6 Pagamento dell'attività ispettiva per gli impianti non auto dichiarati

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite C.C.P. 12456018 intestato ad “Amm.ne Prov.le di Viterbo Ser.Prog.Energ. DPR 412/93 art.11 S e dovrà pervenire alla Provincia di Viterbo entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dall'avvenuta ispezione/verifica.

Le verifiche a pagamento saranno effettuate per tutti gli impianti che non sono stati autodichiarati, nell'anno precedente alla verifica, con le procedure dei precedenti punti 10.1 e 10.3.

Oltre al pagamento di quanto sopra potranno essere applicate le sanzioni previste D.Lgs 192/2005 s.m.i. nel caso in cui sia stata omessa la manutenzione e/o la redazione del rapporto di controllo tecnico.

Ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in merito alla mancata trasmissione del rapporto di controllo si ricorda che la responsabilità ricade sul “responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto” così come definito nelle premesse. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto dimostri di aver fatto eseguire correttamente il controllo, tramite presentazione del rapporto di controllo con l'apposizione del Bollino Verde, la responsabilità e le eventuali sanzioni saranno poste a carico del manutentore.

9.7 Presentazione informatizzata

La Provincia di Viterbo nell'ambito della realizzazione del catasto provinciale degli impianti termici prevede la trasmissione via telematica delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione direttamente da parte dei manutentori, o per loro conto tramite specifici accordi dalle Associazioni di Categoria, tramite il Software Gratuito SOGEMAIT.

Fintanto che non sarà operativo il software per gli impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW la dichiarazione di cui sopra dovrà essere trasmessa dal manutentore in formato cartaceo con timbro e firma dell'operatore incaricato della manutenzione, e firma per

ricevuta e presa visione del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto corredata dal Bollino Verde.

9.8 Validazione degli Allegati "G" e "F" come dichiarazione

I rapporti di controllo tecnico di cui all'Allegato "G" e "F" della presente procedura devono essere validati come dichiarazione attraverso l'apposizione del Bollino Verde sull'allegato stesso.

La presenza della "Bollino Verde" sul modello inviato alla Provincia di Viterbo garantisce l'avvenuto pagamento e quindi non richiede ricevuta.

Affinché gli allegati "G" e "F" siano validi come dichiarazione, oltre al Bollino Verde o attestazione di effettuato versamento, i suddetti modelli devono essere compilati in ogni loro parte, ivi comprese le informazioni aggiuntive richieste a livello regionale come la volumetria asservita dall'impianto ed i consumi di combustibile.

9.9 Bollino Verde

Considerato che gli oneri per effettuare le attività di accertamento e ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici devono rispettare il principio della equa ripartizione tra tutti gli utenti finali, la Provincia di Viterbo adotta come standard di pagamento il Bollino Verde di cui all'allegato "H" (con la classificazione dei Bollini) della presente procedura.

Il Bollino Verde sarà composto da tre (3) matrici separabili con lo stesso numero identificativo; una matrice sarà posta, da parte del manutentore, sulla copia del modello che rimane all'utente, un'altra matrice sarà collocata, quale convalida del modello, sulla copia da trasmettere alla Provincia di Viterbo, e l'altra collocata sul modello che conserverà il manutentore.

Il modello, su ciascuna matrice, contiene il Logo utilizzato, dalla Provincia di Viterbo, l'assessorato di appartenenza, la sigla alfanumerica del Bollino, e ogni altra informazione ritenuta opportuna dalla Provincia di Viterbo.

9.10 Vendita dei Bollini Verdi

I Bollini Verdi possono essere acquistati con le seguenti modalità:

- Presso l'ufficio verifiche impianti della provincia di Viterbo previa presentazione di versamento sul C.C.P. 12456018 intestato ad "Amm.ne Prov.le di Viterbo Ser.Prog.Energ. DPR 412/93 art.11 S per l'importo riferito al numero di bollini che si intende acquistare (multiplo di 20).
- presso le Associazioni di Categoria, pagando con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Il controvalore, senza alcun ulteriore addebito per il cittadino, sarà addebitato in fattura con voce Iva esente specificando il codice del Bollino Verde.

9.11 Acquisto dei Bollini Verdi

L'acquisto dei bollini Verdi è riservato esclusivamente ai manutentori/installatori, terzi responsabili iscritti presso la Camera di Commercio per le lettere relative allo specifico settore previa compilazione iniziale della scheda di adesione per l'acquisto dei bollini verdi.

10 DOCUMENTAZIONE IMPIANTI TERMICI

Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione:

A. impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:

- Libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;
- Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
- Certificazioni relative alla prevenzione incendi per i serbatoi di GPL
- Libretto di Istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;
- Dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detta legge, documentazione di cui al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
- I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.
- A far data dal 01.01.2009 sarà obbligatoria la conservazione dell'allegato G relativo all'anno (o biennio) precedente

B. impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW:

- Libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60; - Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice incaricata della manutenzione dell'impianto;
- Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
- Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori;
- Certificazioni relative alla prevenzione incendi
- Dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detta legge, documentazione di cui al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;

- I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.
- Dichiarazioni relative al D.Lgs 152/2006 s.m.i.
- A far data dal 01.01.2009 sarà obbligatoria la conservazione dell'allegato F relativo all'anno precedente

Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve essere riportato in evidenza sul "libretto di impianto" o sul "libretto di centrale" di cui al Decreto 17 marzo 2003 n. 60.

Ogni impianto termico sarà dotato di numero identificativo univoco che verrà fornito dalla Provincia di Viterbo, posto su una targhetta adesiva da collocarsi sul generatore di calore ed al quale si deve fare riferimento per qualsiasi comunicazione debba essere inviata a qualsiasi Ente pubblico. Tale numero di riferimento resterà valido per tutta la vita dell'impianto anche nel caso di ristrutturazione, rifacimento e sostituzione del generatore. Nel caso di impianto composto da più apparecchi singoli, quali ad esempio i radiatori individuali, la cui potenza sommata superi i 15 kW, detta targhetta è affissa su uno degli apparecchi e costituisce riferimento per tutto l'impianto.

I Libretti di impianto e di centrale devono essere conservati, a cura del responsabile dell'esercizio e manutenzione, presso l'unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l'impianto termico, e possono essere compilati ed aggiornati anche in forma elettronica; in tal caso, è la copia conforme del file, stampata su carta, che deve essere conservata presso l'unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l'impianto termico.

10.1 Libretto di impianto

Ogni impianto termico di potenza al focolare inferiore a 35 kW deve essere provvisto del libretto di impianto.

Per nuovi impianti, ristrutturazioni, sostituzione del generatore occorre inviare alla Provincia di Viterbo competente per le ispezioni la scheda identificativa dell'impianto (Allegato "B").

La compilazione iniziale del libretto (schede 1, 1bis, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima ispezione/verifica del rendimento di combustione, deve essere effettuata, all'atto della prima messa in servizio, a cura della ditta installatrice.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di impianto, devono essere effettuate:

- Scheda 2, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
- Scheda 3, dal proprietario od occupante, con firma per accettazione anche da parte del terzo responsabile;
- Scheda 7, dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono la propria firma

leggibile;

- Scheda 8, dal soggetto che invia all'Ente locale competente la dichiarazione di cui al punto 9 delle presenti linee guida, ovvero in caso di ispezione/verifica; dal ispettore incaricato dalla Provincia di Viterbo;
- Scheda 9, dal manutentore o dal terzo responsabile;
- Scheda 10, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l'occupante, nel caso di rilascio dell'unità locata o, il proprietario, nel caso di vendita, è tenuto a consegnare al subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

10.2 Libretto di centrale

Ogni impianto termico di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW deve essere provvisto del libretto di centrale.

Per nuovi impianti, ristrutturazioni, sostituzione del generatore occorre inviare Provincia di Viterbo competente per le ispezioni la scheda identificativa dell'impianto (Allegato "C").

La compilazione iniziale (schede 1, 1bis, 4, 5, 8 e 9), comprensiva dei risultati della prima ispezione/verifica del rendimento di combustione, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della ditta installatrice.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di centrale, devono essere effettuate:

- Scheda 2, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
- Scheda 3, il proprietario, l'occupante o l'amministratore con firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;
- Schede 6 e 7, devono essere compilate o dal manutentore o dal terzo responsabile;
- Scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma leggibile;
- Scheda 10, nel caso di ispezione/verifica, eseguita dal tecnico incaricato dalla Provincia di Viterbo, sarà lo stesso ispettore incaricato dei controlli a compilare la seconda parte della scheda;

per la Scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;

per la Scheda 12, deve essere compilata dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.

In caso di nomina dell'amministratore e successiva rescissione contrattuale, l'amministratore è

tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo amministratore subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo terzo responsabile subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

10.3 Schede identificative dell'impianto termico

Si adottano, per la comunicazione all'Ente competente dell'avvenuta nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici e sostituzione di generatori di calore di impianti termici, le schede identificative di impianto riportate in Allegato "B" e "C".

Dette schede devono essere inviate dal soggetto che esegue la prima accensione alla Provincia di Viterbo entro trenta giorni dalla data della stessa. Si rammenta che solo l'invio di tale documentazione concede l'esenzione dall'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione e di eventuale ispezione/verifica da parte della Provincia di Viterbo per le due stagioni termiche successive alla data della prima accensione.

Nel momento in cui sarà operativo l'inserimento informatizzato degli allegati "G" e "F" al presente documento, anche la scheda identificativa dell'impianto deve essere trasmessa nel medesimo modo.

11 REQUISITI E ADEMPIMENTI DEL MANUTENTORE

Il manutentore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 della stessa legge.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a registrare negli appositi spazi del libretto di impianto o di centrale quanto effettuato ed a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli di cui all'allegato "G" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato "F" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di impianto o di centrale. Per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845.

Il manutentore è tenuto ad inviare copia dell'allegato "F" o "G" validata con Bollino Verde avente valore di dichiarazione per la Provincia di Viterbo.

12 RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, così come sopra definito (proprietario, amministratore, occupante), può trasferire le proprie responsabilità ad un terzo (terzo responsabile) avente i requisiti di cui al punto 12.2.

Nel caso di impianti termici individuali con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW restano all'occupante dell'immobile le responsabilità:

- del periodo di riscaldamento;
- dell'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del DPR 412/93 e s.m.i.;
- del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 412/93 e s.m.i..

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al committente (proprietario, amministratore, occupante).

Il terzo responsabile eventualmente nominato deve comunicare, entro trenta giorni, la propria nomina alla Provincia di Viterbo competente per i controlli previsti al comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10; alla Provincia di Viterbo. Il terzo responsabile comunica altresì immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Il modello da utilizzare dovrà essere conforme a quello riportato in allegato "E" al presente documento, come previsto dal D.M. 17 marzo 2003 pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2003.

Nel momento in cui sarà operativo l'inserimento informatizzato degli allegati "G" e "F" al presente documento, anche le comunicazioni relative alla nomina e revoca del terzo responsabile devono essere trasmesse nel medesimo modo. Per impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW, il costo delle dichiarazioni di cui al capitolo 10 del presente documento, sono a carico del terzo responsabile; il terzo responsabile eventualmente nominato è tenuto a curare i rapporti con la Provincia di Viterbo. Non è possibile trasferire a terzi la responsabilità di un impianto termico non a norma: tale trasferimento è possibile solo nel caso che contestualmente alla nomina quale terzo responsabile venga conferito l'incarico di procedere alla messa a norma dell'impianto. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza per le attività di manutenzione straordinaria (comma 1, art. 11 DPR 412/93).

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a

qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi per le connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste. Nel caso di impianti termici individuali con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che può delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità del rispetto del periodo di riscaldamento, dell'orario di attivazione consentito e del mantenimento della temperatura ambiente ammessa. Al termine dell'occupazione, l'occupante è tenuto a consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto" debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

Si ribadisce che, per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, il manutentore è tenuto ad inviare la dichiarazione alla Provincia di Viterbo competente alle ispezioni degli impianti termici, per gli impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW tale adempimento rimane in capo al responsabile.

12.1 Requisiti minimi del terzo responsabile

Il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e), (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 della stessa legge.

Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare maggiore di 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve inoltre possedere la certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, ovvero essere iscritto ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria.

12.2 Terzo Responsabile – obblighi ed incompatibilità

Il terzo eventualmente nominato è il soggetto tenuto a:

- a) comunicare entro trenta giorni la propria nomina alla Provincia di Viterbo competente per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Alla Provincia di Viterbo il terzo responsabile comunica immediatamente ed al massimo entro trenta giorni eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo dello schema riportato nei libretti di impianto e di centrale di cui al

Decreto 17 marzo 2003 n. 60 (allegato E).

- b) Rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore, salvo che per gli impianti termici individuali;
- c) Rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali.
- d) Invio della dichiarazione di cui al capitolo 10 del presente documento, alla Provincia di Viterbo tramite il modello di cui agli allegati "E".

Il ruolo di terzo responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore/venditore di energia per il medesimo impianto. Tale incompatibilità è prevista anche per società collegate o partecipate ai sensi dell'art.2359 del codice civile.

La mancata comunicazione da parte del terzo responsabile delle comunicazioni di cui sopra sarà sanzionata per un importo di €. 100,00 per ogni impianto non dichiarato.

13 ATTIVITÀ SANZIONATORIA

Qualora, in sede di ispezione/verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, si constati il mancato rispetto delle relative disposizioni di legge tali irregolarità saranno riportate sul rapporto di ispezione/verifica.

Nel caso di non conformità per le quali la Provincia di Viterbo non è direttamente competente, sarà cura della stessa darne, successivamente, opportuna comunicazione all'Ente, settore, o altra autorità competente in materia per i relative provvedimenti.

La Provincia di Viterbo può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificategli. Il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria.

L'avvio immediato della procedura sanzionatoria senza diffida preliminare può essere disposto dalla Provincia di Viterbo in caso di gravi inadempienze nella manutenzione e conduzione degli impianti, fermo restando l'obbligo di attuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate.

Nel corso della procedura sanzionatoria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere redatto processo verbale di accertamento dell'infrazione, cui fa seguito la notifica al trasgressore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge 10/91, dal D.Lgs 192/2005 e dal D.Lgs 311/06 da parte della Provincia di Viterbo

13.1 Sanzioni

- L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 (*Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.*) e 2 (*Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.*) dell'articolo 31 della Legge 10/1991 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore € **516,46** e non superiore a € **2.582,28**.
- Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito al comma 1 (*Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.*) dell'articolo 7, del Dlgs. 192/2005 s.m.i. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € **500,00** e non superiore a € **3.000,00**.
- l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito al comma 2 (*L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.*) articolo 7, del Dlgs. 192/2005 s.m.i. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € **1.000,00** e non superiore a € **6.000,00**. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

In caso di mancato pagamento, da parte del responsabile dell'impianto, della tariffa prevista per le Verifiche e per le sanzioni applicate, la Provincia adirà la procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

Il pagamento dovrà essere effettuato su conto corrente postale n. **12456018** intestato "**Amm.ne Prov.le Viterbo Serv.Prog.Energ. D.P.R. 412/93 art.11S**".

14 CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI

La Provincia di Viterbo allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente gli accertamenti e

le ispezioni sugli impianti, nonché per ottenere un quadro conoscitivo completo ed unitario tale da adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti, utilizzerà un sistema informativo unico e centralizzato e lo metterà a disposizione degli operatori pubblici competenti a titolo non oneroso.

La Provincia di Viterbo e gli operatori pubblici competenti dovranno, in seguito ad accordi di programma da sottoscrivere tra le parti, a loro volta alimentare tale sistema informativo, costituendo così il “Catasto provinciale degli Impianti Termici”.

La Provincia di Viterbo competente per le ispezioni e gli accertamenti, renderà noto alla popolazione, le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di tale sistema informativo.

Il Catasto Provinciale degli Impianti Termici sarà costituito con locazione centralizzata, software web e accesso distribuito sull'intero territorio provinciale.

15 RELAZIONE BIENNALE SUI CONTROLLI DEGLI IMPIANTI TERMICI

Al termine delle campagne di ispezione/verifica (e quindi con cadenza biennale) e non oltre il 31 dicembre successivo, la Provincia di Viterbo predisporrà la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate (Allegato “L” al DLgs 192/2005).

La relazione deve essere sottoscritta dal responsabile del procedimento.

15.1 Scheda relazione biennale

Con la realizzazione del catasto provinciale degli impianti termici sarà redatto il contenuto della relazione biennale che la Provincia di Viterbo dovrà pubblicare all'interno del sistema informativo.

16 DISPOSIZIONI FINALI

In applicazione del comma 13 dell'Allegato “L” al DLgs. 192/05 s.m.i., le attività di accertamento ed ispezione/verifica avviate dalla Provincia di Viterbo conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente fino alla stagione termica 2007. Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione presentate alla Provincia di Viterbo ai sensi della normativa preesistente, nell'ambito delle Campagne di Controllo degli Impianti Termici mantengono la loro validità per il periodo indicato.

Al fine di consentire una più rapida attuazione dei programmi previsti si stabilisce che le procedure descritte avranno validità dal 01.01.2008. Pertanto nel corso dell'anno 2008 dovranno essere autodichiarati tutti gli impianti presenti nel territorio provinciale di competenza.

Al fine di permettere l'adeguamento alle presenti disposizioni si stabilisce che le documentazioni presentate entro e non oltre il **31 Marzo 2008** saranno accettate secondo le disposizioni precedenti.

Secondo quanto previsto nel D.Lgs 192/05 s.m.i. per gli impianti con un generatore di calore di età superiore a 15 anni dovrà essere data informazioni sulle modalità per la verifica energetica. In tal senso la provincia di Viterbo potrà stipulare convenzioni con gli ordini professionali, ESCO Provinciale Tuscia e/o strutture tecniche adeguate per la redazione di tale verifica.

Le tariffe, le sanzioni, modulistica contenuti nella presente procedura potranno essere modificate/aggiornate con atto della Giunta Provinciale per effetto di modifiche alla normativa (Nazionale e/o Regionale) o esigenze economiche finanziarie legate all'attività.

17 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

Al fine di massimizzare gli interventi ed al tempo stesso venire incontro alle fasce economicamente più deboli della popolazione la Provincia di Viterbo potrà stipulare accordi, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, con singoli comuni ed associazioni di categoria per promuovere campagne di manutenzione, sostituzione vecchi generatori a tariffe agevolate o emettere bandi con contributi a fondo perduto.

Inoltre sarà attivato un tavolo di concertazione tra la Provincia, la Camera di Commercio e le associazioni degli artigiani, imprenditori, piccoli proprietari, consumatori, ecc..per promuovere accordi volontari per la costituzione di un albo provinciale di manutentori/impiantisti avente lo scopo di regolamentare i costi delle prestazioni generali per le manutenzioni secondo un contratto tipo contenente le prestazioni minime garantite. In questo ambito la Provincia di Viterbo e le organizzazione di categoria degli artigiani e/o imprese potranno inoltre definire un calendario di corsi di aggiornamento tecnico per le imprese.

La Provincia di Viterbo proporrà inoltre, congiuntamente agli altri enti preposti alle verifiche sugli impianti termici (ASL, ARPA, VV.F.), iniziative al fine di concordare modalità uniformi di controllo sul territorio, scambio di banche dati e verifiche congiunte sugli impianti.

La Provincia di Viterbo potrà inoltre stabilire modalità concordate con le pubbliche amministrazioni titolari di impianti termici al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico previste dalla normativa vigente sia per quanto attiene la verifica degli impianti sia nel campo della analisi energetica ricorrendo sia a personale interno che esterno individuato con le procedure di legge.

18 ALLEGATI